



COMUNE DI SUTRI

Provincia di Viterbo

Numero Registro Generale 56 del 28-10-2026

ORDINANZA DIRIGENZIALE

AREA 6 - VIGILANZA E CONTROLLO DEL TERRITORIO

OGGETTO: CHIUSURA TEMPORANEA DI UN TRATTO DI VIA DELLE VIOLE PER TAGLIO DI ALBERATURE

VISTA l'istanza prot. n. 15668 del 23/10/2026, con la quale il Sig. Pietro Romeo, proprietario dell'immobile sito in Via delle Viole n. 13, località Fontevivola, ha chiesto la chiusura temporanea del tratto stradale compreso tra l'intersezione con Via dei Pini e l'intersezione con Via delle Ginestre, al fine di consentire in sicurezza l'abbattimento, la rimozione e la pulizia di n. 9 (nove) esemplari di *Pinus pinea* L. presenti nella proprietà privata, per il periodo dal 2 al 5 novembre 2026, con orario 8:00-17:00;

VISTA l'autorizzazione al taglio piante rilasciata dal Responsabile dell'Area 5 Urbanistica – Assetto del Territorio del Comune di Sutri in data 29/09/2026, a seguito dell'istanza prot. n. 13601 del 17/09/2026, relativa all'abbattimento di n. 9 esemplari di *Pinus pinea* L. siti in Via delle Viole n. 13, località Fontevivola (foglio 5B, particella 666), motivata dall'urgenza derivante dalla relazione tecnica fitostatica a firma dell'Agr. Dott. Simone Esposito, che classifica tutti gli esemplari in classe D (estrema propensione al cedimento);

DATO ATTO che i lavori saranno eseguiti dalle ditte indicate nell'istanza: Roberto Menichini (abbattimento) e Luca Menichini (pulizia e movimentazione delle fronde), entrambi con sede in Via Ugo La Malfa n. 8, Capranica (VT);

CONSIDERATO che la strada interessata denominata Via delle Viole è interna al Consorzio di Fontevivola che sebbene di proprietà privata, è aperta al pubblico transito e di fatto utilizzata da un numero indeterminato di persone (uso pubblico), ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 285/1992, è assimilata alle strade ad uso pubblico ai fini della disciplina della circolazione;

RITENUTO che le operazioni di abbattimento di alberi ad alto fusto, per la possibile caduta di tronchi, rami e materiale legnoso, comportino grave pericolo per la pubblica incolumità e rendano necessaria la sospensione temporanea della circolazione veicolare e pedonale nel tratto interessato;

VISTO il parere del Consorzio Fontevivola, prot. 15724 del 27/10/2026;

VISTI gli artt. 5, comma 3, 6, 7 e 21 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 Codice della Strada e gli artt. 30 e seguenti del relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 495/1992, nonché il Decreto Interministeriale 10 luglio 2002 disciplinare tecnico sul segnalamento temporaneo;

Visto il D.Lgs del 18/08/2000 n. 267;

ORDINA

dal giorno **lunedì 2 novembre 2026** al giorno **giovedì 5 novembre 2026**, con orario **dalle ore 8:00 alle ore 17:00**:

la chiusura al transito veicolare e pedonale del tratto di strada compreso tra l'intersezione con Via dei Pini e l'intersezione con Via delle Ginestre, in località Fontevivola;

il divieto di sosta con rimozione forzata su tutto il tratto interessato, nell'intero periodo e con orario **dalle ore 7:00 alle ore 17:00**;

il transito dei **veicoli di soccorso e di emergenza** resta sempre garantito;

il transito dei **residenti** e dei frontisti è consentito esclusivamente nelle pause delle operazioni di abbattimento e movimentazione, a discrezione e sotto il coordinamento del personale della ditta incaricata, mediante sospensione temporanea dei lavori e a velocità ridottissima (passo d'uomo), con precedenza al personale operante;

il traffico veicolare sarà deviato lungo il percorso alternativo di Via dei Pini e Via delle Ginestre..

PRESCRIVE

che il richiedente Sig. Pietro Romeo, anche tramite le ditte esecutrici, che ne rispondono in solido:

- a) provveda, a propria cura e spese, all'installazione, almeno 48 ore prima dell'inizio dei lavori, della segnaletica di preavviso, di divieto, di deviazione e di chiusura, conforme al D.M. 10/07/2002 e agli artt. 30-43 del D.P.R. 495/1992, collocandola alle due estremità del tratto e alle intersezioni interessate, e ne garantisca il mantenimento in efficienza per tutta la durata dei lavori;
- b) impieghi, durante le operazioni, personale in numero adeguato con funzioni di movieri/sorveglianza agli accessi del tratto chiuso, dotato di indumenti ad alta visibilità, per impedire l'ingresso di veicoli e pedoni non autorizzati;
- c) adotti ogni misura di sicurezza necessaria a tutelare l'incolumità delle persone e dei beni circostanti e a garantire la stabilità del suolo e delle infrastrutture presenti;
- d) al termine di ogni giornata di lavoro, e comunque al termine dell'intervento, provveda alla pulizia completa della sede stradale da tronchi, rami, fogliame, aghi di pino e detriti, ripristinandone la piena transitabilità in sicurezza, e rimuova tutta la segnaletica temporanea;
- e) dia tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Locale dell'effettivo inizio e dell'ultimazione dei lavori, nonché di eventuali variazioni dei tempi, che dovranno essere preventivamente autorizzati;
- f) comunichi per iscritto all'Area 5 Urbanistica l'avvenuto abbattimento e la successiva sostituzione delle alberature entro i termini previsti dall'autorizzazione al taglio del 29/09/2026;
- g) risponda direttamente di ogni danno a persone o cose derivante dall'esecuzione dei lavori o dalla mancata o inadeguata apposizione della segnaletica, sollevando il Comune di Sutri, il Consorzio di Fontevivola e la Polizia Locale da ogni responsabilità.

DISPONE

- che il presente provvedimento sia reso noto al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online e mediante la collocazione della prescritta segnaletica stradale;
- che copia della presente sia trasmessa a:
 - Consorzio di Fontevivola;
 - Area 5 Urbanistica – Assetto del Territorio;
 - Sig. Pietro Romeo (richiedente) e alle ditte esecutrici;
 - Comando Stazione Carabinieri di Sutri;
 - Comando Provinciale Vigili del Fuoco;
 - Servizio 118 / ASL;
 - gestore del servizio di raccolta rifiuti,
 - e gestore del trasporto pubblico locale;
- che la Polizia Locale e gli altri organi di cui all'art. 12 del C.d.S. sono incaricati di vigilare sull'osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

che i trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 285/1992 e che l'inosservanza delle prescrizioni a carico del richiedente comporterà la revoca immediata del provvedimento, fatta salva ogni responsabilità civile e penale.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della L. 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D.Lgs. 285/1992 è ammesso inoltre ricorso al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti entro 60 giorni, secondo le modalità previste dal Regolamento di esecuzione.

Sutri, 28-10-2026

IL RESPONSABILE
CLAUDIA TOSI

